COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 25-03-2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ORARI ACUSTICI PER ATTIVITÀ TEMPORANE AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95-" CIOCCO FEST DEL BELICE 2025 " PER I GIORNI 28-29 E 30 MARZO 2025

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.37 del 23.07.2024 Avente per oggetto modifica e integrazione dell'ordinanza sindacale n. 34 dell'11 luglio 2024: "movida sicura" - misure di sicurezza urbana – attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 - modifiche apportate dal d.lgs. n. 42/2017 - stagione estiva anno 2024;
VISTO che intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere l'evento "CIOCCO FEST DEL BELICE " nel Sistema delle Piazze, per i giorni del 28 29 Marzo dalle ore 20:00 alle ore 02:00 e per il giorno 30 Marzo dalle ore 22:00 alle ore 24:00 anno 2025;
RILEVATO che per la "**CIOCCO FEST DEL BELICE** "saranno organizzati i seguenti eventi musicali:

- *postazioni di via V. Emanuele saranno suonate musiche prevalentemente live con utilizzo di modesta amplificazione a beneficio dei microfoni;*
- *nella piazza D'Aragona e Tagliavia verrà utilizzata un'apparecchiatura elettroacustica montata sul palco;*

VISTA la Relazione Fonometrica redatta a firma dal'ing. Fabio Vizzinisi acquista la protocollo REP_PROV_TP/TP-SUPRO/0059007 del 25/03/2025 che si riporta quanto segue*:*

- *che i valori di immissione simulati verso il pubblico rientrano nei limiti previsti dal D.P.C.M. 215/ 99;*
- *che i valori di emissione assoluti simulati in facciata presso i ricettori residenziali viciniori ritenuti piu' sensibili risultano superiori al limite di zona in fascia notturna previsto nella zona urbanistica di che trattasi (Z.T.O. "A") dal D.P.C.M. 1/3/91 ma inferiori rispetto al limite previsto per potere richiedere una autorizzazione in deroga semplificata di cui al Decreto 11/09/2007 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente.*

ATTESO che l'art. 6 della legge n. 447/1995 sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o parto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
PRESO ATTO che la deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
VISTO il D.P.C.M. l marzo 1991, avente ad oggetto "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997, avente ad oggetto "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
VISTO l'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, che demanda alle Regioni la

competenza per la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;
VISTO l'art. 15 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che stabilisce, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti e dei regolamenti di competenza regionale e statale, di applicare le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991, per le parti non annullate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 517 del 30/12/1991;
VISTO il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";
VISTO il Decreto dell' Assessore per il Territorio e l'Ambiente 11.09.2007 Linee-guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana, Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 19 ottobre 2007, n. 50.
VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO gli artt. 9, 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
VISTO la Legge 21 novembre 1981, n. 689;
VISTO l'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
VISTO gli artt. 650 e 659 del Codice Penale
RITENUTO di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento della manifestazione denominata "CIOCCO FEST DEL BELICE" che si terrà nel Sistema delle Piazze e nel Corso Vittorio Emanuele II, per i giorni del 28 29 e 30 Marzo con il superamento dei limiti orari di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nei quali risulta limitata nelle giornate del 28 29 Marzo dalle ore 20:00 alle ore 02:00 e per il giorno 30 Marzo dalle ore 22:00 alle ore 24:00 anno 2025;
In Forza dei poteri attribuiti al Sindaco dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
Attesa la propria competenza

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti

1. Di autorizzare la manifestazione denominata CIOCCO FEST DEL BELICE" che si terrà nel Sistema delle Piazze e nel Corso Vittorio Emanuele II, per i giorni di Sabato 28 29 e 30 Marzo in deroga ai limiti orari di emissione sonora per le giornate del 28 29 Marzo dalle ore 20:00 alle ore 02:00 e per il giorno 30 Marzo dalle ore 22:00 alle ore 24:00 anno 2025;
2. La deroga dei limiti orari di emissione sonora, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.
3. Per i gruppi musicali posizionati nel sistema delle Piazze e nel Corso Vittorio Emanuele II per le giornate del 28 29 Marzo dalle ore 20:00 alle ore 02:00 e per il giorno 30 Marzo dalle ore 22:00 alle ore 24:00 anno 2025, per l'area del Corso Vittorio Emanuele e nel palco del sistema delle Piazze sul palco mt 6x8 mt, siano interdette per un raggio di ml 3 l'area circostante la sorgente di emissione sonore (casse autistiche) che non debbono superare in facciata i 58 dB (A), sua massima estensione l'istallazione dei diffusori non vengano rivolti verso le abitazioni dei residenti;
4. Il titolare ha l'obbligo di installare una placca di protezione dietro le casse acustiche, contro la manomissione del volume master.
5. La presente autorizzazione in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata e/o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di Ordine e Sicurezza Pubblica, di Protezione Civile o per qualsiasi motivazione di carattere emergenziale.

DISPONE

Inoltre, che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente, nei modi e forme di legge ed è immediatamente esecutivo.
Copia della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e/o conoscenza, viene trasmessa dal Responsabile della VI Direzione a:

- Alla Pro Loco Selinunte *pec prolocoselinunte1949.it*
- Questura di Trapani - *dipps185.00F0.poliziadistato.it;*
- Al Stazione Carabinieri di Castelvetrano c/o Compagnia Carabinieri di Castelvetrano - *ttp27684.carabinieri.it;*
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano - *dipps185.5500.poliziadistato.it;*
- Al Compagnia della Guardia di Finanza di Castelvetrano - *tp1290000p.gdf.it;*
- Corpo di Polizia Municipale di Castelvetrano;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Siciliana.
Per i soli soggetti nei cui confronti si procede alla notifica dell'atto, i termini di cui sopra decorrono dal giorno successivo a quello di notifica.

Il Responsabile della VI Direzione
Arch. Pasquale Calamia

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.